Emergenza alluvione 2/ Rifiuti, ordinanza per la rimozione dei detriti

Esondazione di fiumi, attivazione di frane e smottamenti, danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica.
L'onda d'acqua che ha sommerso parte dell'Emilia-Romagna ha causato anche **rifiuti** in **quantità straordinaria**; rifiuti che vanno rimossi velocemente, per assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali.
Le modalità con cui fare questi interventi le stabilisce un'**ordinanza**, a firma del presidente della Regione, **Stefano Bonaccini**, che mette nero su bianco precise disposizioni per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi legati all'eccezionale ondata di maltempo.
L'ordinanza sarà a tempo, cioè avrà una validità **pari a sei mesi**.

La situazione e le novità
La situazione d'emergenza vede una quantità di rifiuti che non può essere gestita secondo le norme ordinarie, e questo riguarda le fasi di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti. Quindi, vista la situazione, è necessario **aumentare la capacità di stoccaggio.** Naturalmente in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, per garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani, l'ordinanza stabilisce che sarà possibile procedere **in deroga** anche alle autorizzazioni in vigore per gli impianti di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e termovalorizzazione.

Sempre in riferimento alla situazione generata dall'alluvione, c'è l'esigenza di **modificare i flussi** pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023. Questo, però, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali.

Di fatto, l'ordinanza stabilisce che tutti i rifiuti che derivano dall'alluvione, provenienti da **edifici** pubblici e privati, **vengano classificati come rifiuti urbani**.

I rifiuti provenienti dalle **attività produttive** ordinariamente classificati come **speciali** restano tali, anche se alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall'alluvione sono gestiti dal soggetto competente sul territorio, ad **eccezione dei rifiuti liquidi**: per questi ultimi può intervenire anche chi è competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a **derogare all'ordinaria modalità di svolgimento** del servizio di raccolta nei casi in cui non sia possibile effettuarla secondo le modalità normali di esercizio.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all'albo; per assicurare maggiore velocità nelle operazioni è possibile, con **deroga**, l'impiego di ulteriori **mezzi**.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall'ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi.

Sintesi dell'ordinanza

(Fonte: Regione Emilia – Romagna)